



Dalla Segreteria Nazionale



INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Ricorso GRATUITO ai fini del ricalcolo della liquidazione dell'Indennità di Buonuscita (IBU) ai sensi dell'art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387

Come anticipato nel comunicato del 16 luglio u.s. (che ad ogni buon fine si allega) la Segreteria Nazionale sta promuovendo la possibilità di effettuare ricorso davanti ai TAR competenti ai fini del ricalcolo dell'Indennità di Buonuscita comprensiva dei sei scatti, ciascuno del 2,50% sull'ultimo stipendio.

Nella prima fase, occorre che gli interessati inviano all'INPS - appena possibile - **la lettera interruttiva** così com'è strutturata ed allegata alla pagina successiva.

Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.

Roma, 24 luglio 2020

Spett.le
INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Raccomandata a/r

OGGETTO: richiesta di riliquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS/TFR ex art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987 n. 472.

Io sottoscritto/a _____ (C.F. _____), nato/a _____ il _____ e residente in _____, già dipendente del Ministero dell'Interno, appartenente alla Polizia di Stato dal _____ con inquadramento _____, in quiescenza a domanda dal _____ quando possedevo _____ anni di età e _____ anni di servizio utile

PREMESSO CHE

- con prospetto di liquidazione della Sede INPS di _____ mi è stata liquidata l'indennità di buonuscita/TFS/TFR senza l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi “*ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio (...)*” previsti dall'art. 6 bis, c. 1, D. L. 21 settembre 1987, n. 387;

- essendomi tale norma applicabile, in quanto al momento della richiesta di collocazione in quiescenza possedevo almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ai sensi dell'art. 6 bis, c. 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e per quanto anche affermato, tra le altre, nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e n. 8210/2009, è mio diritto ottenere il ricalcolo/riliquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS/TFR con applicazione dell'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e, quindi, con attribuzione dei “*sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto*”.

Quanto sopra premesso e ritenuto

VI DIFFIDO

a provvedere a ricalcolare e/o riliquidare e/o rideterminare la mia indennità di buonuscita/TFS/TFR mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50% ai sensi dell'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472, nonché a corrispondere l'importo risultante a mio favore, maggiorato di interessi legali e/o rivalutazione.

Con l'avvertenza che, in difetto di quanto sopra entro 30 giorni dal ricevimento della presente, agirò nelle sedi competenti.

Valga la presente, quale formale atto interruttivo di ogni termine prescrizionale e decadenziale.

_____, _____



Dalla Segreteria Nazionale

INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Ricorso GRATUITO ai fini del ricalcolo della liquidazione dell'Indennità di Buonuscita (IBU) ai sensi dell'art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387

Come già precedentemente annunciato, il SIAP promuove la possibilità di effettuare ricorso davanti ai TAR competenti ai fini del ricalcolo dell'Indennità di Buonuscita comprensiva dei sei scatti, ciascuno del 2,50% sull'ultimo stipendio. Tutti gli interessati possono fin d'ora rivolgersi allo Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloi (mail maxaloi@yahoo.it) con il quale il nostro sindacato collabora da anni.

Il ricorso è GRATUITO.

La presente iniziativa è rivolta a tutti coloro che attualmente sono già collocati in quiescenza e che avevano chiesto di esservi collocati a domanda, a condizione tuttavia di aver maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

L'iniziativa interessa naturalmente anche il personale attualmente in servizio, che però potrà presentare il ricorso solo nel momento in cui verrà collocato in quiescenza a domanda, a patto che a quel momento abbia maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Per aderire alla presente iniziativa, l'interessato potrà compilare un Form informatico ad hoc che verrà reso disponibile sul sito internet SIAP al fine di poter garantire la valutazione, caso per caso, da parte dello Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloi della proponibilità del ricorso.

In alternativa, per coloro che avranno difficoltà informatiche nel compilare il Form, sarà possibile inviare le informazioni ed i documenti richiesti ad un indirizzo mail dedicato che verrà comunicato attraverso il sito SIAP ovvero consegnare la documentazione fisicamente presso le segreterie provinciali SIAP presenti sul territorio.

Si evidenzia che il diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita si prescrive in 5 anni. In ogni caso, si consiglia comunque di aderire alla prima fase valutativa in modo tale da poter ricevere un parere specifico per la propria posizione.

Di seguito si schematizzano le ragioni del ricorso.

Al personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti ed agenti, oltre che al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica spetta, ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'attribuzione aggiuntiva di 6 scatti ciascun del 2,50%. Ciò non solo quando detto personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (così come già riconosciuto dall'INPS) ma anche quando chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione però di aver maturato almeno sia 55 anni di età che 35 anni di servizio utile.

L'INPS, erroneamente, non considera quest'ultima categoria di aventi diritto e non attribuisce pertanto la maggiorazione loro dovuta.

Ormai numerose sentenze del Consiglio di Stato (tra cui sentenza Consiglio di Stato n. 1231/2019) riconoscono pacificamente questo beneficio, estendendolo anche a coloro che non abbiano avanzato la domanda di collocamento in quiescenza entro il termine del 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità sopra indicate.

Roma, 16 luglio 2020